

POLICY n. 02 – GESTIONE CONGEDO PARENTALE

Norma di riferimento UNI/PdR 125:2022

Data di prima applicazione: 24/06/2025	Data di applicazione dell'attuale revisione: 24/06/2025
Riferimento del Documento: POL 02 – PdR 125	Numero di revisione: 0
Numero di pagine del Documento: 5	

	Nome Cognome	Ruolo	Firme
Redige e Verifica	Elisa Re Lorena Mina Marco Canal Brunet	Resp. del Sistema per la Parità di Genere Responsabile HR Responsabile dei sistemi gestione	
Approva	Enrico Galleano	DG	

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche
0	24/06/2025	Prima emissione

SOMMARIO

1. CHE COSA È IL CONGEDO PARENTALE	3
2. A CHI SPETTA IL CONGEDO PARENTALE	3
3. A QUANTO AMMONTA IL CONGEDO PARENTALE	3
4. QUANDO SI PUO' USUFRUIRE DEL CONGEDO PARENTALE	4
5. COME FUNZIONA IL CONGEDO PARENTALE E QUANTO DURA	4
6. PERIODO DI CONGEDO PARENTALE INPS INDENNIZZATO	4
7. CONGEDO PARENTALE DI UN SOLO GENITORE	4
8. COME VA RICHiesto IL CONGEDO PARENTALE E QUANTO TEMPO PRIMA	5

1. CHE COSA È IL CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori (madre e padre) per prendersi cura del figlio nei primi anni di vita. Si distingue dal congedo di maternità e dal congedo di paternità obbligatori. È disciplinato dal D.lgs. 151/2001 (artt. 32–38), più volte modificato fino al D.lgs. 105/2022 che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1158 sul work-life balance.

2. A CHI SPETTA IL CONGEDO PARENTALE

Sebbene con alcune differenziazioni, il congedo parentale spetta a tutti i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, genitori naturali e/o genitori adottivi o affidatari.

Si tratta, in particolare:

- dei lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore privato;
- dei lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico;
- dei lavoratori o lavoratrici iscritte alla Gestione Separata;
- dei lavoratori o le lavoratrici autonome.

Il congedo parentale, tuttavia, non spetta:

- ai genitori disoccupati o sospesi;
- ai genitori lavoratori domestici;
- ai genitori lavoratori a domicilio.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all'inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.

3. A QUANTO AMMONTA IL CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale è indennizzato dall'INPS per una parte del periodo.

La regola generale prevede un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera del genitore lavoratore, calcolata sul mese precedente l'inizio del congedo.

Dal 2023 in avanti, per i lavoratori dipendenti sono stati introdotti periodi con percentuali più elevate, validi entro i 6 anni del figlio:

1 mese all'80% (Legge di Bilancio 2023);

2 mesi (di cui il 2° inizialmente al 60%, elevato all'80% dal 2025 – Leggi di Bilancio 2024 e 2025);
dal 2025, complessivamente 3 mesi all'80%.

Restano 6 mesi indennizzati al 30% e 2 mesi non indennizzati, salvo reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo AGO.

Le maggiorazioni non si applicano ai lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata, per i quali resta valida la disciplina generale del 30%.

4. QUANDO SI PUO' USUFRUIRE DEL CONGEDO PARENTALE

I genitori lavoratori possono fruire del congedo parentale, inteso come periodo di astensione dal lavoro, in maniera facoltativa **fino ai 12 anni del figlio per tutti i lavoratori** (esclusi i lavoratori autonomi per cui è fruibile entro il 1° anno).

I 12 anni si contano anche dall'ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento.

5. COME FUNZIONA IL CONGEDO PARENTALE E QUANTO DURA

Il congedo parentale **può essere fruito a ore o a giorni**, non solo a mesi. Quindi il lavoratore può astenersi dal lavoro per alcune ore, per alcuni giorni o per interi mesi.

La durata precisa, tuttavia, varia a seconda che i genitori ne fruiscano separatamente o congiuntamente e, in alcuni casi, a seconda della composizione familiare e della tipologia di lavoratore.

6. PERIODO DI CONGEDO PARENTALE INPS INDENNIZZATO

Entro i 6 anni del figlio (o dall'ingresso in famiglia per adozione/affido):

- 3 mesi all'80% della retribuzione (1° mese introdotto con L. 197/2022, esteso a 2 mesi con L. 213/2023, elevato a 3 mesi con L. 207/2024);
- 6 mesi al 30%;
- 2 mesi non indennizzati, salvo reddito individuale;
- Dai 6 ai 12 anni resta solo l'indennità al 30% (se reddito inferiore alla soglia AGO).

7. CONGEDO PARENTALE DI UN SOLO GENITORE

Il legislatore ha previsto una disciplina specifica per i casi in cui il minore sia affidato ad un solo genitore. Si parla di genitore solo quando l'altro genitore è deceduto, affetto da grave infermità, ha abbandonato il minore, non lo ha riconosciuto o nei casi di affidamento esclusivo disposto dall'autorità giudiziaria.

In queste situazioni il genitore ha diritto a un periodo massimo di 11 mesi complessivi di congedo parentale, quindi superiore rispetto a quanto riconosciuto ai nuclei con entrambi i genitori.

Dal punto di vista economico, tali 11 mesi si articolano nel modo seguente:

- 9 mesi indennizzati dall'INPS, suddivisi in 3 mesi retribuiti all'80% della retribuzione media giornaliera e 6 mesi al 30%;
- 2 mesi non indennizzati, salvo che il reddito individuale del genitore sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'AGO (in tal caso anche questi mesi sono indennizzati al 30%).

È importante sottolineare che le maggiorazioni all'80% introdotte dalle ultime leggi di bilancio (2023, 2024 e 2025) si applicano solo ai lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione separata continua a valere la disciplina ordinaria, che prevede esclusivamente l'indennizzo al 30% nei limiti di reddito previsti.

Questa tutela rafforzata riconosce quindi al genitore solo non solo un periodo più lungo di congedo, ma anche la possibilità di beneficiare delle stesse maggiorazioni percentuali previste per i genitori lavoratori dipendenti con figli entro i 6 anni di età, garantendo un sostegno economico più adeguato in una condizione familiare particolarmente delicata.

8. COME VA RICHIESTO IL CONGEDO PARENTALE E QUANTO TEMPO PRIMA

Per accedere al congedo parentale il genitore interessato deve presentare una domanda all'INPS. La procedura è oggi completamente telematica e richiede l'utilizzo delle credenziali digitali personali – SPID, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – che consentono di autenticarsi sul portale dell'Istituto e compilare la richiesta online.

La domanda può essere trasmessa anche tramite il Contact Center INPS, contattabile da rete fissa al numero 803 164 (gratuito) oppure da cellulare al numero 06 164 164. In alternativa, ci si può rivolgere a un patronato, che fornisce assistenza nella compilazione e nell'invio della domanda, sollevando il lavoratore da eventuali difficoltà operative.

La domanda va presentata prima dell'inizio del periodo di congedo. Nel caso in cui la richiesta arrivi in ritardo, l'indennità economica non viene riconosciuta retroattivamente, ma soltanto per i giorni successivi alla data di presentazione.

Oltre alla comunicazione all'INPS, il lavoratore ha l'obbligo di informare anche il datore di lavoro, così da permettere una corretta organizzazione delle attività aziendali. La legge stabilisce un tempo minimo di preavviso che varia in base alla modalità di fruizione del congedo: almeno sette giorni se il congedo viene richiesto a giornate intere, oppure almeno due giorni se si intende utilizzarlo su base oraria.

In questo modo la richiesta viene gestita in maniera ordinata sia sul piano amministrativo, per garantire l'erogazione dell'indennità da parte dell'INPS, sia sul piano organizzativo, per consentire al datore di lavoro di pianificare al meglio la sostituzione o la riorganizzazione delle mansioni durante l'assenza del dipendente.

È prevista per lavoratori e lavoratrici un'astensione dal lavoro per la gestione dei carichi di cura familiare per un periodo più lungo: c'è più tempo per fruire delle indennità previste e il periodo di copertura diventa più esteso, maggiori tutele anche per i genitori soli.

